



## DELIBERAZIONE

n. 1558

del 9-9-2021

## O G G E T T O

Atto di precetto notificato dai sigg.ri P.J.K., P.K.H., P.R.H. e P.S., eredi della sig.ra K.S.Y., sulla base dell'ordinanza decisoria n. 1112/2021 del Tribunale di Vicenza nel procedimento RG n. 3048/2019. Autorizzazione all'opposizione e nomina del difensore.

Proponente: UOC Affari Generali  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 1845

Il Dirigente proponente, Direttore dell'UOC Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 25.03.2021 veniva depositata l'ordinanza decisoria n. 1112/2021, pronunciata dal Tribunale di Vicenza nel procedimento RG n. 3048/2019 tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica (difesa dall'avv. Stefano Messuri del foro di Vicenza) ed i sigg.ri P.J.K., P.K.H., P.R.H. e P.S., eredi della sig.ra K.S.Y., con la quale l'ULSS veniva condannata al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al decesso della propria congiunta, asseritamente dovuto ad una non tempestiva diagnosi di rottura dell'arco aortico.

La medesima ordinanza condannava la Compagnia di assicurazione LIG Insurance S.A., chiamata in causa dall'ULSS, a tenere indenne quest'ultima da ogni esborso derivante dalla pronuncia.

L'Azienda, acquisito sul punto il parere del proprio difensore, autorizzava con deliberazione n. 615 dell'08.04.2021 l'impugnazione dell'ordinanza in questione, incaricando il medesimo avv. Messuri della difesa nell'instaurando giudizio d'appello ed autorizzandolo a formulare eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di condanna del Tribunale di Vicenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c...

L'impugnazione con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza veniva formalizzata in data 15.04.2021 e la prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata al 17/11/2021.

In pendenza del giudizio di secondo grado il legale delle controparti provvedeva a notificare all'ULSS l'ordinanza decisoria con formula esecutiva in data 04.05.2021 e in data 03.09.2021 notificava all'Ente, nell'interesse dei prossimi congiunti della defunta sig.ra K.S.Y., l'atto di precetto per un importo complessivo di Euro 720.851, 69, oltre interessi maturandi *pro die*, importo della tassa di registro e spese di notifica.

La notifica dell'atto di precetto avveniva, peraltro, in violazione dell'art. 117, quarto comma, D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, il quale dispone che *“Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive.....Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2021.”*

Dopo un confronto per le vie brevi con l'avv. Messuri, appare opportuno e necessario, nelle more della decisione della Corte d'Appello di Venezia sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di condanna impugnata, scongiurare la prosecuzione dell'iniziativa avversaria finalizzata ad ottenere l'esecuzione forzata di detta ordinanza, con l'eventuale pignoramento di beni aziendali, considerato anche il rilevante importo recato dal precetto notificato.

Rilevato, quindi, l'interesse dell'Azienda a proporre opposizione al precetto notificato, anche per violazione della succitata disposizione di legge, si ritiene di affidare la gestione della causa all'avv. Giovanni Stefano Messuri del foro di Vicenza con studio in Vicenza - Piazza Pontelandolfo, n. 6, già difensore dell'Azienda nella vertenza conclusasi con l'ordinanza del Tribunale di Vicenza n. 1112/2021 e nel relativo giudizio di impugnazione pendente avanti alla Corte d'Appello di Venezia; ciò anche in

considerazione dell'impossibilità di nominare patrocinatori gli avvocati dell'Ufficio legale in; ciò terno, già impegnati nella gestione di numerose cause in cui è parte l'ULSS e, oltre all'attività di supporto e consulenza alle strutture aziendali, nelle attività connesse, anche nell'istruttoria, gestione e liquidazione dei sinistri di RCT sia per conto dell'ULSS n. 8 Berica che per l'A.ULSS n. 7 Pedemontana in regime di gestione diretta dei danni avviata dall'01.01.2016, per effetto delle disposizioni regionali vigenti.

L'avv. Messuri, inserito nell'elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi defensionali da parte dell'Azienda ULSS 8 Berica formato a seguito di pubblico avviso indetto con delibera del Direttore Generale n. 277 del 16.03.2017, ha presentato un preventivo di spesa per la difesa in giudizio dell'Ente nell'instaurando giudizio di opposizione a precetto, acquisito in data 10.09.2021, in linea con il Regolamento aziendale per l'affidamento ad avvocati esterni di incarichi di assistenza e di patrocinio legale (Deliberazione n. 2000/2019); il compenso per l'attività di difesa è stato calcolato dal professionista in complessivi Euro 5.372,00, corrispondenti ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 (*'Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense'*) ridotti dell'80%, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nel limite previsto del 15% sul compenso totale.

L'avv. Messuri, ha, inoltre, indicato in Euro 1.686,00 l'importo del contributo unificato da versare a carico dell'Ente per l'iscrizione a ruolo della causa.

Infine, pare opportuno citare l'orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. Controllo Basilicata, par. n. 8/09; sez. Giurisdizionale del Lazio, sentenza n. 509/2021) e dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (determina n. 4 in data 7.7.2011, delibera n. 1158 del 09.11.2016), ritenuto applicabile anche in vigenza del D.Lgs 50/2016, secondo il quale il conferimento del singolo incarico defensionale, relativo a specifica vertenza, a favore di un legale (peraltro inserito nell'elenco aziendale allo scopo predisposto ed aggiornato dei professionisti che si rendono disponibili a patrocinare per l'Azienda, alle condizioni di cui al succitato Regolamento aziendale) non soggiace alla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di autorizzare l'opposizione al precetto notificato in data 03.09.2021 nell'interesse dei sigg.ri P.J.K., P.K.H., P.R.H. e P.S., eredi della sig.ra K.S.Y.;
2. di nominare quale difensore dell'ULSS 8 nell'instauranda causa di opposizione a precetto l'avv. Giovanni Stefano Messuri del foro di Vicenza, con studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo, n. 6;
3. di dare atto che, salvo conguaglio all'esito del giudizio, la spesa relativa alla gestione della causa è stata calcolata dal citato professionista in complessivi Euro 5.372,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nei limiti del 15%, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2021, conto 55.07.219 (*'Consulenze legali'*);

4. di dare atto che l'importo del contributo unificato da versare a carico dell'Ente per l'iscrizione a ruolo della causa è pari ad Euro 1.686,00, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2021, conto 580.30000.20 ('Imposte tasse e tributi');
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(App.to per il dr. Salvatore Barra – dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 10-9-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 10-9-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---